

INDICAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE
PER
CALDARELLI CONCETTA

Proposta.

Alla luce della situazione di sovraindebitamento evidente in cui versa l'istante, attesa la comprovata volontà della stessa di volervi porre rimedio, assicurando ai creditori una soddisfazione migliore rispetto all'attuale situazione di difficoltà, si propone, per i debiti in essere e per le spese della procedura in oggetto, il seguente piano del consumatore.

Per ricomporre la situazione debitoria, accertata in complessivi euro 306486,46, cui si aggiungeranno le spese per la procedura, risulta conveniente un piano del consumatore basato sulla capacità reddituale della istante e sulla chiara convenienza per il ceto creditorio nell'accoglimento di tale strumento, rispetto ad una procedura di liquidazione del patrimonio.

La scelta del Piano del Consumatore è supportata dalle seguenti considerazioni:

- La sig.ra Caldarelli è titolare di uno stipendio medio mensile di euro 1500,00 circa;
- Che tale stipendio a partire da agosto 2023 dovrebbe arrivare ad euro 1700,00 mensili circa;
- Le sole spese indispensabili alla sussistenza ammontano a circa euro 1000,00 mensili, permettendo quindi un surplus finanziario di euro 500,00 mensili, che potrebbero arrivare addirittura ad euro 700,00 in caso di aumento ad agosto, che si offrono per l'esecuzione del piano;

- Esiste una condizione di meritevolezza, fondata principalmente su un indebitamento consapevole e sostenibile. La separazione dell'istante dal marito ed il comportamento di quest'ultimo ha fatto crollare gli equilibri, mettendo la sig.ra Caldarelli nella condizione di non poter più adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;
- L'unica proprietà immobiliare di cui la sig.ra Caldarelli è proprietaria al 50% è costituita dall'appartamento che abita insieme alla figlia che risulta pignorato con una base d'asta di euro 112755,00;
- L'istate non è titolare di altri beni immobili o mobili registrati, ad eccezione di un'auto immatricolata circa venti anni fa.

Per questo motivo, differentemente i creditori resterebbero comunque insoddisfatti dalla procedura.

Ripartizione delle somme.

Il Piano del Consumatore che ci si aggiunge ad illustrare prevede una riduzione dei debiti complessivi.

In relazione a tale circostanza è doveroso precisare quanto segue.

Il debito residuo in essere con la _____ è pari ad euro 294501,67, che si ricorda deriva da un mutuo per acquisto di un'abitazione, è costituito prevalentemente da interessi e spese calcolate fino all'anno 2041. Tale importo, infatti, risulta quello indicato nell'atto di precetto notificato. Infatti, la somma mutuata iniziale era di euro 230000,00 e per circa sei anni il mutuo risulta regolarmente pagato, con una rata mensile di euro 1307,00 circa. Tale circostanza, unitamente alle circostanze che hanno

portato al mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento, ne potrebbe legittimare l'accoglimento.

Per il detto debito nei confronti della _____ risulta da tale società effettuato un pignoramento immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Nola R.g.e _____ Attualmente per tale procedura esecutiva immobiliare risulta disposta la vendita dell'immobile in comproprietà alla ricorrente.

Alla luce delle suesposte considerazioni, lo sforzo massimo perseguibile dalla ricorrente in termini di esborso economico per la realizzazione del presente piano, è anche sostenibile sotto il profilo etico.

L'istante, pertanto, offre la corresponsione di una somma mensile di euro 600,00 in 120 rate, per un totale di euro 72000,00.

Sintesi del piano del consumatore.

La sig.ra Caldarelli Concetta ha proposto un Piano del consumatore ex art. 12bis e ss. L. 3/2012 quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione, seppure parziale, del ceto creditorio e conservare l'unico immobile di proprietà adibito a casa familiare per lei e la figlia.

La proposta prevede il versamento in favore di tutti i creditori privilegiati e chirografari, con diverse percentuali di soddisfo, tenuto conto della cause legittime di prelazione, di complessivi euro 72000,00 così suddivisi:

- Pagamento integrale dei crediti in prededuzione quali il compenso dell'OCC e più in generale delle spese di procedura;

- Pagamento parziale del credito vantato da ceduto alla _____ in misura quasi pari all'importo ricavabile da una eventuale vendita all'asta del bene sottoposto a procedura esecutiva, mediante il versamento dell'importo derivante dalla differenza tra la somma totale versata e la somma dovuta agli altri creditori (euro 62219,43 – spese procedura);
- Pagamento parziale del creditore chirografario Condominio, con versamento dell'importo di euro 2000,00;
- Pagamento integrale del credito vantato dall'Agenzia delle Entrate Riscossioni.

Probabile convenienza del Piano rispetto alla vendita giudiziaria.

Il Piano proposto risulta più conveniente della ipotesi della vendita giudiziaria dell'unico bene immobile di proprietà della istante.

In particolare, l'immobile proprietà della sig.ra Caldarelli Concetta (50%) e del marito _____ base della stima effettuata dal perito nominato nella procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Nola – R.g.e ha un valore complessivo d'asta di euro 112755,00. Per detto immobile risulta fissata un'offerta minima di euro 84566,00.

Considerato che con molta probabilità esso non verrà aggiudicato al primo incanto, in considerazione dei ribassi che subirà, la messa in vendita del bene non consente di prevedere un introito tale da consentire di pagare integralmente i creditori, anche in considerazione del fatto che la vendita coattiva comporta spese certe ed un incerto valore di realizzo.

Al contrario, il Piano del consumatore potrà far ridurre mensilmente il credito già a partire dal momento successivo all'omologazione.

Inoltre, va considerato che i creditori potrebbero rivolgere le loro pretese con ulteriori azioni esecutive sull'unico importo fisso percepito dalla Caldarelli, ovvero euro 1500,00 mensili di stipendio, percependo una somma inferiore a quella oggi offerta, stante il limite di un quinto per il pignoramento dello stipendio.

Motivi d'urgenza.

Come è stato ampiamente dettagliato, l'immobile di cui la ricorrente è proprietaria nella misura del 50%, è stato oggetto di pignoramento immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Nola (R.g.e. 84/2022).

Lorente Caldarelli

TRIBUNALE DI NOLA

RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA NOMINATO DALL'OCC NOLA

Ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, Legge n.3 del 27 gennaio 2012

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE

CON ATTESTAZIONE DI FATTIBILITA'

1. Premessa

Debitore Istante: Sig.ra Caldarelli Concetta c.f. CLDCCT75M44F839U, *omissis*...rappresentata e difesa dall' avv. Antonio Esposito

Gestore dell'OCC: Avv. Pasquale De Stefano, iscritto ODCEC di NOLA OCCS-Commercialisti NOLA, con studio in Casalnuovo di Napoli al corso Umberto I n. 564 Pec. pasquale.destefano@pecavvocatinola.it

- che in data 7.7.2023 la Sig.ra Caldarelli Concetta, rappresentata e difesa dall' avv. Antonio Esposito, presentava presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dell' ODCEC di NOLA OCCS-Commercialisti NOLA, la Richiesta di avvio di procedura di composizione del Sovraindebitamento (che si allega) nella quale, dichiarando di versare in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 della L. 3/2012 e di volersi avvalere di una delle procedure di cui alla citata legge, chiedeva all'Organismo di avviare la procedura di gestione del sovraindebitamento elencando i debiti, i redditi, i cespiti attivi e le spese mensili necessarie;

- che in data 18.7.2023, l'OCC nominava il sottoscritto Avv. Pasquale De Stefano quale professionista incaricato ad assolvere la funzione di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, ai sensi del comma 9 dell'art 15 della legge n.3 del 27 gennaio 2012, nell'ambito della procedura di composizione della crisi richiesta della Sig.ra Caldarelli;

- che pertanto il sottoscritto Gestore prendeva contatti con l'avvocato Esposito difensore dell'istante, nonché, comunicava la nomina a tutti i creditori e procedeva all'esame delle informazioni e della documentazione fornite dalla debitrice e dai creditori;

- che il Gestore vagliava le varie proposte di composizione con l'ausilio dell'avv. Esposito e forniva il proprio ausilio e la propria assistenza così come previsto dalla L. 3/2012 alla stessa debitrice per l'elaborazione del piano del consumatore in base alla documentazione prevista dall'art. 9 Legge 3/2012.

- Cha la sig.ra Caldarelli, con l'ausilio dell'avv. Esposito, ha fornito le informazioni necessarie per una accurata relazione sulla situazione debitoria. patrimoniale e finanziaria, in modo da permettere

all'Organo Giudicante e ai creditori coinvolti di poter decidere con serenità sull'accoglimento o meno della proposta.

-che lo scrivente provvedeva ad effettuare proprie indagini e visure per verificare la correttezza e veridicità di quanto rappresentato, anche e soprattutto per ciò che attiene la situazione debitoria dell'istante.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Gestore,

Dichiara

- Di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art 28 della l.f.
- Di non essere legato al Debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi di sovraindebitamento da vincoli d'amicizia, di natura familiare e/o affine, di natura professionale tali da compromettere la propria indipendenza;
- Di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 2399 del c.c.;
- Di non essere legato a situazioni di natura professionale e/o Patrimoniale con società, ditte presso cui il Debitore svolge la propria opera di lavoratrice dipendente;

Il compenso dell'O.C.C. per la gestione della procedura è stato determinato secondo le tabelle di cui agli artt. 14 e 18 del DM 202/2014, il sottoscritto ha determinato il compenso nella misura di € 6900.00 oltre accessori, mediante preventivo sottoscritto e accettato dalla debitrice.

Ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 della Legge n.3. del 27 gennaio 2012, e cioè la Debitrice:

- a) risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 2 lett. a) dell'art. 6 della legge n.3. del 27 gennaio 2012
- b) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica patrimoniale;
- c) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- d) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui agli artt 14 e 14-bis della legge n. 3/2012;
- e) non ha subito, per cause a lei imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano del Consumatore.

Lo scopo del presente incarico è quello di predisporre, ai sensi del comma 3-bis dell'art 9 della legge n.3 del 27 gennaio 2012, una Relazione Particolareggiata alla proposta di Piano del Consumatore siccome formulata dalla Debitrice Caldarelli Concetta, il cui obiettivo è quello di:

A) VERIFICARE LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIBILITÀ DELLA PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

Lo scrivente professionista, esaminata la documentazione, ritiene che nella fattispecie in esame sussistano i requisiti per l'ammissibilità del piano ex artt. 6 e 7 Legge 3/2012. L'art. 6 Legge 3/2012 recita: "Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi

disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'art. 7 comma 1 ed avente il contenuto di cui all'art. 8.

Il “piano del consumatore” legittima il sovra indebitato-consumatore a predisporre un piano di risoluzione della sua crisi, che prescinda dall’adesione dei creditori, purché omologato dal Giudice.

Ai fini dell’ammissibilità del piano vanno preventivamente verificati la sussistenza dei seguenti presupposti:

a1) “sovraindebitamento” la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

a2) “consumatore” il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Nel caso di specie si ritiene che sussistano entrambi i presupposti in quanto vi è una situazione di squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio della Sig.ra Caldarelli e che la stessa possa essere considerata come consumatore.

a.1) SOVRAINDEBITAMENTO

La situazione di crisi economica e finanziaria in cui versa la sig.ra Caldarelli è da ricondurre agli accadimenti sopravvenuti, soprattutto di carattere familiare, che hanno inciso negativamente sull’andamento finanziario della ricorrente.

Come si evince, dalla lettura dell’istanza presentata dalla stessa e dall’esame della documentazione prodotta, la proponente si trova in un perdurante – ma incolpevole - squilibrio economico tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio.

La sig.ra Caldarelli Concetta contraeva matrimonio con il sig. *omissis*, dalla loro unione nasceva la figlia *omissis*, attualmente studentessa universitaria, come risulta dal certificato stato di famiglia.

In data 27.10.2006, i coniugi, avendo a disposizione lo stipendio della sig.ra Caldarelli e lo stipendio del marito *omissis* operaio edile, stipulavano, per l’acquisto della casa coniugale sita in Volla, un Mutuo ipotecario Banca *omissis*... dell’importo di € 230.000,00, con ammortamento in anni 35, rata mensile di € 1307,19.

Purtroppo però, fin dal 2011 i coniugi si sono di fatto separati, con diminuzione delle entrate, giungendo alla dichiarazione “ufficiale” di separazione nel 2018, a causa di una sopravvenuta crisi familiare i coniugi si separavano e per di più, la sig. Caldarelli perdeva il posto di lavoro nel 2013.

In data 15.06.2018 i coniugi comparivano innanzi il Tribunale di Nola che, omologava la separazione e disponeva che la casa coniugale restasse assegnata alla sig.ra Caldarelli, che l’avrebbe abitata con la figlia allora minorenni, per la quale veniva previsto un mantenimento mensili di € 300,00 a carico del marito sig..

A seguito dell'allontanamento dalla casa familiare il sig. *omissis* non versava più nemmeno la rata di mutuo e spesso non versava neppure il mantenimento per la figlia, per cui la situazione economica dell'odierna istante è precipitata rapidamente.

La sig.ra Caldarelli si è ritrovata da sola a far fronte a tutte le spese necessarie al sostentamento della famiglia, in particolare al pagamento del mutuo della casa, senza poter più contare sull'appoggio del coniuge, non riuscendo a trovare un nuovo lavoro e non avendo altre fonti di reddito è diventando pertanto impossibile provvedere con regolarità al pagamento del mutuo.

La stessa è stata costretta a far ricorso all'aiuto economico della sua famiglia di origine che però era in grado di assicurarle solo il minimo per la sopravvivenza ciò ha determinato l'impossibilità di pagare le rate di mutuo e le spese diverse da ogni altra incombenza diversa dalle spese ordinarie necessarie per la sopravvivenza.

Inevitabilmente, nel 2022, la *omissis* procedeva con l'espropriazione immobiliare, instaurando un procedimento esecutivo innanzi il Tribunale di Nola *omissis*, ed in data 29.5.23 veniva disposta la vendita dell'immobile con valore d'asta € 112.755,00 -offerta minima € 84.566,00-

Di conseguenza si è venuta a creare una situazione di grave inadempimento nei confronti della Banca che ha erogato il mutuo e in misura minore nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e del Condominio in cui si trova l'immobile adibito a casa familiare.

Pertanto la sig.ra Caldarelli è chiaramente sola, ad affrontare sia i problemi economici che i problemi familiari non potendo più contare nell'aiuto dell'ex coniuge, con il quale aveva assunto gli impegni economici nei confronti della banca.

• Situazione Debitoria

	Tipo	Debito	Rata mensile	Debito Attuale	
<i>omissis</i>	Mutuo Ipotecario --	€ 294.541,67	(rata mutuo € 1307,00	€ 294.501,67 Interessi spese	Pignoramento Immobiliare Tribunale Nola r.ge.84/2022
<i>omissis</i>	Imposte e tributi Privilegio	€ 7780,57		€ 10.094,65	Dichiarazione dell'22.9.23 Piano rateizzo?
<i>omissis</i>	Per oneri condominiali e spese legali liquidate	€ 4.343,22 € 824,00 oltre esborsi		€ 5.167,22	Notificato precetto Su DIn 278/2020 gdp sant Anastasia
Totale				€ 309.763,54	

• Situazione Reddittuale e Patrimoniale del Debitore

Esaminando la situazione osserviamo che la sig.ra Caldarelli è proprietaria del 50% (con l'ex coniuge), dell'immobile sito *omissis* ..oggetto di pignoramento immobiliare ed è proprietaria solo dell'auto Fiat Punto che le è indispensabile per consentirgli di recarsi al luogo di lavoro.

E' titolare di somme accantonate a titolo di TFR € 3.386,26 (cud 2023).

In seguito alla separazione con il coniuge la sig.ra Caldarelli in virtù di quanto disposto dal Tribunale di Nola nel provvedimento di Omologa avrebbe diritto ad un assegno di mantenimento mensile in favore della figlia dell'importo di € 300,00; assegno che non viene versato in maniera regolare né integrale

Le somme messe a disposizione dei creditori nel piano del consumatore sono integralmente ascrivibili alla retribuzione mensile in quanto il patrimonio del ricorrente consta, allo stato attuale, esclusivamente dei crediti retribuiti per lavoro subordinato, in qualità di dipendente della soc *omissis* della proprietà del 50% dell'immobile in cui vive unitamente alla figlia beni e dell'autovettura che utilizza per recarsi sul luogo di lavoro.

Situazione Patrimoniale e Reddittuale.

	Attività
Reddito da lavoro dipendente	Attuale € 1800,00 mensili
TFR risultante cud 2023	€ 3.386,26
Carta Postepay	€ 39,56
Auto Fiat Punto	€ 1000,00
Assegno di mantenimento coniuge	€ 300,00 mensili (non versato negli ultimi mesi)
Immobile proprietà 50%	Valore base d'asta € 112.755,00

Analizzando strettamente la situazione finanziaria si riepilogano di seguito i redditi di cui disponeva e dispone la sig.ra Caldarelli le ultime dichiarazioni Modello Unico

Redditi	Lordo
2021	/
2022	€ 16.024,73
2023	€ 26.371,16

Inoltre, come risulta dallo stato di famiglia (allegato) il nucleo familiare della ricorrente è composto, ad oggi, in seguito alla separazione dal marito, dalla stessa e dalla figlia ventitreenne universitaria.

Per quanto riguarda l'elenco delle spese familiari correnti così come predisposto dalla Sig.ra Caldarelli, sono necessari per il suo mantenimento del nucleo familiare composto dalla sig.ra Caldarelli e dalla figlia, spese mensili per un importo non inferiore in media ad € 990,21 euro,

la ricorrente ha dichiarato:

- di vivere in un appartamento di cui è proprietaria 50% ed oggetto di pignoramento

Spese mensili

-spese Alimentari	€ 300,00
- spese utenze acqua. Luce, Gas e Telefonia	€ 200,00
- canone Rai	€ 9,00
- Condominio	€ 26,00
- Carburante – assic. Auto	€ 138,33
-Tassa rifiuti	€ 15,30
- Cura della Casa	€ 60,00
-cura della persona	€ 60,00
-spese mediche	€ 50,00
- spese varie	€ 100,00

Totale mensili di circa € 990,21 mensili

• CALCOLO DELLA SOGLIA DI POVERTA' ASSOLUTA ISTAT

La soglia di povertà assoluta rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza.

Una famiglia è **assolutamente povera** se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore a tale valore monetario.

Si fa presente che:

- o la numerosità familiare non può superare i 12 componenti;
- o i "Grandi comuni" includono anche i comuni della periferia dell'area metropolitana;
- o i dati sono disponibili a partire dall'anno 2005.

Soglia di povertà assoluta corrispondente nel 2021: euro 909,41

Come si rileva la Sig.ra Caldarelli percepisce uno stipendio mensile netto attualmente di € 1800,00, atteso che, come abbiamo visto, per il fabbisogno dell'istante e della sua famiglia è necessaria una

somma minima di circa € 1000,00 euro mensili (soglia di povertà) e che l'importo della stipendio mensile risulta essere pari a circa € 1800,00- vi è un' impossibilità oggettiva di provvedere al sostentamento familiare provvedendo anche al pagamento del mutuo che è pari ad € 1307,00 mensili.

Tale situazione di squilibrio patrimoniale, esistente da alcuni anni, è sfociata a fine 2022 in un vero e proprio stato di sovraindebitamento cui la Sig.ra Caldarelli non riesce più a rimediare.

a.2) QUALIFICA DI CONSUMATORE

Per ciò che concerne il **presupposto soggettivo** la sig.ra Caldarelli Concetta può accedere al piano del consumatore poiché ai fini della legge n.3/2012, ella è definibile come quel debitore, persona fisica, che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, la stessa è lavoratrice dipendente che ha assunto obbligazioni per motivi non legati all'attività dell'impresa o alla professione svolta, ed ha contratto obbligazioni che l'hanno condotta al sovraindebitamento

A norma del richiamato art. 6 Legge 3/2012 è definito consumatore la persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. La Sig.ra Caldarelli, lavoratrice presso l'azienda [redacted] può tranquillamente essere considerata consumatore visto che i debiti sono stati contratti quale persona fisica, per scopi estranei alla sua attività (in ogni caso non imprenditoriale). Si versa quindi, a modesto parere della scrivente professionista, nella c.d. fattispecie relativa a "debitore civile sovraindebitato"

visto anche che la proponente non è soggetta alle procedure concorsuali di cui al RD 267/1942 e successive.

B) LA MERITEVOLEZZA

Il Legislatore, nell'emanazione della Legge n. 3/2012, oltre ai suddetti requisiti oggettivi e soggettivi, sembra abbia voluto rimarcare, nuovamente, il requisito della c.d. "meritevolezza" (a cui nel passato si faceva riferimento per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo). Tanto è dato comprendere anche dalla circostanza, indicata espressamente dalla legge, la quale richiede che il debitore in stato di crisi non abbia fatto ricorso, nei precedenti cinque anni a procedura di risoluzione della crisi per risolvere la propria situazione di insolvenza. Tale requisito è richiesto al fine di evitare che il debitore cd "civile" possa assumere comportamenti opportunistici, indebitandosi e facendo poi ricorso allo strumento di composizione della crisi come forma di liberazione per le obbligazioni assunte. Quindi per valutare l'esistenza del requisito della meritevolezza, occorre verificare la natura non colposa del sovraindebitamento e la diligenza nella valutazione della propria capacità nell'adempire le obbligazioni assunte.

La scrivente ritiene, altresì, che per completare l'indagine in ordine al requisito della meritevolezza, occorrerebbe anche verificare il comportamento del creditore, soprattutto per quanto concerne il credito al consumo, verificando la diligenza e la correttezza del creditore medesimo nella concessione del credito ad un soggetto già indebitato (c.d. Valutazione del merito creditizio).

Esaminando la fattispecie in esame, il sottoscritto ritiene sussistere il requisito della meritevolezza.

Preliminarmente è opportuno rilevare che la Sig.ra Caldarelli dipendente, unitamente al marito *omissis* ...hanno contratto mutuo per l'acquisto della casa coniugale in data 27.10.2006 Banca *omissis*. dell'importo di € 230.000,00 con ammortamento in anni 35, rata mensile di € 1307,19,

A garanzia di tale mutuo ipotecario veniva posto oltre all'abitazione acquistata il reddito di entrambi i coniugi, pertanto, con un reddito netto mensile di circa € 3000,00 aveva un'esposizione debitoria mensile di € 1307,19.

Ad oggi, la sig. Caldarelli, si ritrova nell'impossibilità materiale a far fronte agli impegni assunti a causa di accadimenti sopravvenuti che rendono inattuabile la copertura di tutti i debiti

Alcuna colpa e/o negligenza sembra quindi ravvisarsi nella condotta della proponente. Ad ulteriore dimostrazione del requisito di meritevolezza si aggiunge la circostanza che non risultano elevati protesti a carico della Sig.ra Caldarelli negli ultimi 5 anni, e solo negli ultimi anni è stata segnalata al Crif .

Merito creditizio.

Sul punto occorre precisare che l'art. 24 bis del TUB prevede che “prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”

All'uopo tanto giova evidenziare soprattutto per quanto attiene il mutuo ipotecario concesso dalla *omissis* in data 27.10.2006, dell'importo di € 230.000,00 con ammortamento in anni 35 mutuo, rata mensile di € 1307,19, all'epoca a garanzia di tale mutuo ipotecario veniva posto oltre all'ipoteca sull'abitazione acquistata, il reddito dei coniugi corrispondente a netto mensile di circa € 3000,00 aveva un'esposizione debitoria mensile di € 1307,19.

Al riguardo giova osservare, che la Banca, in seguito a procedura esecutiva immobiliare ha chiesto la vendita dell'immobile oggetto di ipoteca (la casa coniugale), per il quale all'esito di perizia veniva fissato prezzo base d'asta € 112.755,00, offerta minima € 84.566,00.

Pertanto, è evidente che l'immobile posto a garanzia del mutuo ipotecario, è risultato avere un valore nettamente inferiore (prezzo base asta € 112.755,00) rispetto al valore attribuito dalla stessa Banca in sede di erogazione del mutuo e ciò ha determinato un ulteriore aggravio della posizione debitoria dell'istante.

C) SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI — VERIDICITA' DEI DATI

In merito alla solvibilità della Sig.ra Caldarelli, ci si riporta a quanto già ribadito circa il requisito della meritevolezza. La proponente ha sempre adempiuto con regolarità alle proprie obbligazioni, non ha mai subito protesti e nel momento in cui ha stipulato i contratti di finanziamento era dotata anche delle necessarie risorse economiche per farvi fronte.

L'aumento del costo della vita, la separazione con il marito, la perdita del lavoro, il pignoramento immobiliare della casa coniugale dovuto all'impossibilità del pagamento da sola, della rata di mutuo sono state le principali cause del sovraindebitamento.

VERIDICITA' DEI DATI

Per quanto innanzi illustrato e sulla base della documentazione consegnata dal debitore ed acquisita dallo scrivente è possibile evidenziare quanto segue:

- la Sig.ra Caldarelli è separata ed ha un nucleo familiare composto da lei e dalla figlia ;
dovrebbe percepire un assegno di mantenimento di € 300,00 come da provvedimento di omologa del Tribunale di Nola, che però non è corrisposto in maniera regolare.

Il marito dovrebbe provvedere al pagamento del 50% del mutuo in quanto proprietario della casa coniugale.

- è dipendente della società *omissis* ...con reddito lordo nell'anno 2023 pari ad euro € 26371,16 ;
- sostiene spese relative al fabbisogno essenziale per una somma di circa € 1000,00 mensili essendo incluse in tale importo tutte le spese necessarie non solo per l'ordinaria amministrazione, delle utenze e condominio, forniture, imposte tasse, tributi locali, mediche;
- ha un'esposizione debitoria per mutui e finanziamenti contratti con banche per complessivi mensili di € 1307,19

ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Attualmente risulta pendente innanzi il Tribunale di Nola procedura esecuzioni immobiliare, n.r.g. *omissis*, procedimento giudiziario a carico della Sig.ra Caldarelli disposta la vendita dell'immobile. Non risultano altre procedure Esecutive immobiliari o altre procedure in corso come da certificazioni allegate. Non risultano atti impugnati dai creditori.

CONCLUSIONI

In definitiva, il Gestore, ritiene sussistere i requisiti di ammissibilità previsti dalla L. 3/2012, ossia:

- oggettivo: esistenza del sovraindebitamento e, cioè, di squilibrio patrimoniale che non consente di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni; -

-soggettivo: sovraindebitamento riferito al c.d. “debitore civile”, atteso che è di solare evidenza che la Sig.ra Caldarelli Concetta è da considerarsi consumatore ex Legge 3/2012 e non è soggetta alle procedure di cui al RD 267/1942;

- meritevolezza: l'indebitamento e soprattutto, l'incapacità di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni, non è dovuta a comportamenti negligenti della Sig.ra Caldarelli che negli ultimi cinque anni non ha subito protesti e non è stata ammessa a procedure di composizione della crisi e

non da ultimo ha provveduto, per correttezza e con sacrificio, a prestare fede ai suoi impegni debitori.

PROPOSTA DI PIANO RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE

In virtù di quanto esposto ed in considerazione della volontà di assicurare ai creditori una soddisfazione assolutamente migliore rispetto a quella attuale, si propone, per tutti i debiti in essere e per le spese della procedura in oggetto, il seguente “Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore” a norma degli articoli 9 e segg. della L. 3/2012.

Considerando che mensilmente la Caldarelli ha una disponibilità attuale di € 1800,00, detraendo le spese per il sostentamento familiare di € 1000,60 ISEE valore garantito per 13 mensilità, propone di destinare le somme mensili pari ad € 770,00 circa come di seguito esposte soddisfacendo i creditori nelle modalità così indicate:

- * Privilegio 100% compenso OCC € 8.418,00
- * Privilegio 100% compenso avvocato Esposito di € 1500,00
- * Privilegio creditore ADER 100% di € 10.094,65 integrale
- * Privilegio Banca mutuo ipotecario € 70.000,00 comprensivo di spese (prezzo offerta minima base asta € 84.566,00)
- * Chirografari= € 2000,00 al 40%

Di tal ché, in 10 anni la Sig.ra Caldarelli avrà saldato il dovuto (così come “cristallizzato” ad oggi ivi compresa le spese di procedura).

Le spese in prededuzione, infatti, relative al compenso del Gestore dell'OCC che, nel caso di specie, ha anche svolto attività unitamente al professionista nominato (esaminando tutti i Doc, i crediti e i privilegi e predisponendo il Piano di consumatore) esaminando tutti i crediti e predisponendo il Piano del Consumatore, ammontanti a complessivi euro 6900,00 oltre accessori secondo il Tariffario dell'OCC di Nola o quel compenso maggiore o minore che il Giudice Vorrà liquidare, oltre oneri di legge, verranno, come da accordi presi con l'istante, saldati anch'essi a rate mensili. Al fine di semplificare si riporta una tabella riassuntiva degli importi che la proposta assegna ai creditori e delle rispettive percentuali di soddisfazione:

CREDITORI	CLASSE DI DEBITO	Debito Attuale	Percentuale di soddisfazione	Debito	Rata mensile	
Compenso gestore	Privilegio-prededuzione	€ 8418,00	100%	€ 8418,00	Rate mensili € 765,00 n.11	prededuzione

<i>omissis</i>	Imposte e tributi Privilegio	€ 10.094,65	100%	€ 10094,65	Rate mensili € 776,51 circa n. 13	-Privilegio -
Compenso Avv. Esposito	Privilegio – prededuzione	€ 1500,00	100%	€ 1500,00	Rate mensili € 750 n.2	prededuzione
Banca <i>omissis</i>	Mutuo Ipotecario dell'importo di € 230.000,00, -	€ 294.450,67 Compreso spese di procedura interessi moratori	Prezzo base d'asta € 112.755,00 63%	€ 70.000,00	Rate mensili € 761,00 n.92	-Chirografo-
Condominio <i>omissis</i>	-chirografo.	€ 4.343,22 Spese € 824,84	40%	€ 2.000,00	N 3 rate dell'importo mensile circa € 667,00	-Chirografo-
Totale				€ 92.012,65	Numero rate 121	

FATTIBILITA' DEL PIANO E PROBABILE CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Lo scrivente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 9 comma 2 e 15, comma 6 Legge n. 3/2012, è chiamato ad attestare la eventuale fattibilità del piano. Come sopra prospettato il piano sembra essere sostenibile per la proponente, atteso che la stessa offre sufficienti garanzie di pagamento: in modo integrale per l'Erario e per i creditori privilegiati e per il residuo credito, oggetto di falcidia, vantato dai creditori chirografari.

Infatti, per quanto attiene il pagamento del credito privilegiato vantato da ADER è stata prevista una rateizzazione in 13 rate conforme a quanto viene concesso da ADER di riscossione consente la rateizzazione fino a 72 rate mensili.

Per quanto attiene alla convenienza del piano in merito al credito vantato dalla Banca si precisa che il credito vantato da *omissis* è relativo ad un contratto di mutuo ipotecario per l'acquisto della casa

Avvocato
Pasquale De Stefano
Gestore della Crisi OCCS ODCE NOLA
Corso Umberto I 564, Casalnuovo di Napoli
Pec. pasquale.destefano@pecavvocatinola.it

coniugale stipulato in data 2006, dell'importo di € 230.000,00 con ammortamento in anni 35, rata mensile di € 1307,19.

Come risulta dalla documentazione in atti sono state regolarmente versate le rate di mutuo dal 2007 al 2011 per un importo complessivo di circa € 78.420,00, importi che sono stati imputati completamenti agli interessi maturati.

La Banca, in seguito a procedura esecutiva immobiliare ha chiesto la vendita dell'immobile oggetto di ipoteca (la casa coniugale), veniva fissato prezzo base d'asta € 112.755,00, offerta minima € 84.566,00. Pertanto dalla vendita all'asta dell'immobile la Banca ricaverebbe l'importo di € 84.566,00, a fronte del proprio credito di € 294.501,67.

Pertanto, considerata la somma ricavata dalla Banca in seguito alla vendita all'asta dell'immobile è pari ad € 84.566,00, risulta congrua in questo piano la somma offerta di € 70.000,00 corrispondente

Alla luce della documentazione in atti è evidente che l'immobile posto a garanzia del mutuo ipotecario dell'importo di € 230.000,00, all'esito della perizia effettuata in sede di procedura esecutiva immobiliare, è risultato avere un valore nettamente inferiore (prezzo base asta € 112.755,00) rispetto al valore attribuito dalla stessa Banca in sede di erogazione del mutuo.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della l. n. 3 del 2012, i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, ma solo allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

E' possibile la falcidia (per l'importo risultante dalla differenza tra credito vantato e valore di mercato dei cespiti) dei creditori privilegiati quando il bene oggetto della garanzia, è di valore minore rispetto al credito vantato ed accertato.

Nel caso che ci occupa trattandosi di un piano del consumatore la disciplina della falcidia di cui all'art. 7 cit. richiede una lettura armonizzata con l'art. 8 comma 4 l. 3/2012, nella quale non è contenuto alcun riferimento alle conseguenze giuridiche derivanti dalla previsione del pagamento oltre l'anno, a sua volta da interpretarsi unitamente alle disposizioni in tema di concordato preventivo (dovendosi ritenere allo stato le procedure di sovraindebitamento quale procedure concorsuali) e, in particolare, all'art. 186 bis. L. fall.

Al riguardo la Corte di Cassazione con sentenza n. 27544/2019 ha affermato che "non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore ed in quanto tale soluzione ha il merito di valorizzare il principio ispiratore delle procedure ex Legge 3/2012, vale a dire il principio, di origine comunitaria, della cd. second chance, che trova oggi enunciazione positiva nel regolamento europeo sulle procedure di insolvenza (cfr. "considerando" 10 Reg. 848/2015 UE), e mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che

si distinguano per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento”.

Il sottoscritto Gestore esaminato il caso di specie, ha valutato positivamente la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; ed invero, dall'analisi dell'alternativa liquidatoria, la soddisfazione del creditore ipotecario certamente non potrebbe essere garantita nella misura integrale e, tuttavia, risulta garantita dal piano proposto in misura comunque superiore a quella realizzabile dalla liquidazione giudiziale dell'immobile staggito.

La percentuale di pagamento nella misura del 40 % assicurata al creditore chirografario rientra tra l'altro nei limiti previsti da RD 267/1942. All'art. 160 del suddetto RD infatti si ritiene che, così come previsto nella richiamata norma, applicabile in sede di concordato preventivo, debba essere assicurato un giusto temperamento tra le ragioni dei creditori chirografari e quelle del debitore (anche quello civile) in stato di crisi (tanto ne è che alla legge de qua è stato conferito il nome di “**legge salva suicidi**”).

Inoltre la Sig.ra Caldarelli, giusta accordi presi con il sottoscritto che ha acconsentito, garantisce anche il pagamento di ogni spesa in prededuzione. Pertanto il sottoscritto Gestore può ragionevolmente concludere per la fattibilità della suddetta proposta di piano del consumatore. In merito alla convenienza della proposta di piano presentata dalla Sig.ra Caldarelli, si ritiene che la stessa possa essere guardata con favore, sia nell'ottica di una tutela del consumatore meritevole, sia per quanto attiene ai tempi e alle possibilità di recupero da parte dei creditori. Giova sottolineare lo stato di squilibrio patrimoniale della situazione economica della stessa atteso che la sua redditività, sia pur discreta, costituendo l'unica entrata risulta del tutto insufficiente al soddisfacimento delle esigenze di sopravvivenza della debitrice e della sua famiglia e al pagamento dell'esposizione debitoria.

All'uopo considerando che come abbiamo visto per il fabbisogno della stessa è necessaria una somma non inferiore a € 1000,00 mensili, atteso che l'importo della retribuzione mensile della proponente è pari ad € 1500,00 /1700,00, vi è pertanto, l'impossibilità oggettiva da un certo punto in poi di provvedere al pagamento del mutuo e di sostenere le spese quotidiane al sostentamento della famiglia

L'alternativa al deposito della proposta de qua sarebbe quella della vendita della casa coniugale; ma ciò, vorrebbe dire che la sig.ra Caldarelli e sua figlia non avrebbero più un casa.

Per completezza di trattazione l'OCC ha preso in considerazione, anche, l'alternativa della liquidazione del patrimonio del debitore e questa simulazione è risultata nel complesso non conveniente rispetto al pagamento delle rate previste nel Piano del Consumatore. Va osservato tuttavia che, con gli emendamenti introdotti dalla l. 176/2020, è stato eliminato il riferimento alla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, così come precedentemente disposta ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis l.3/2012

CONCLUSIONI E ATTESTAZIONE DEL GESTORE

Il sottoscritto Gestore avv. Pasquale De Stefano, vista la documentazione esaminata, nel riportarsi al contenuto della presente relazione, a suo parere, rappresenta che: - sussistono i requisiti ex artt.

Avvocato
Pasquale De Stefano
Gestore della Crisi OCCS ODCE NOLA
Corso Umberto I 564, Casalnuovo di Napoli
Pec. pasquale.destefano@pecavvocatinola.it

6 e 7 Legge 3/2012 per l'ammissibilità della Sig.ra Caldarelli Concetta alla procedura di risoluzione della crisi e per il deposito del piano del consumatore, atteso che la stessa: - si trova in una situazione di sovraindebitamento e, cioè, di squilibrio economico tale da non consentire il regolare adempimento delle proprie obbligazioni; - può essere considerata consumatore e cioè "debitore civile" non soggetto alle procedure concorsuali di cui al R.D. 267/1942 ed i debiti contratti non sono in alcun modo riferibili all'esercizio di attività d'impresa o a sua attività professionale; - nei precedenti cinque anni non è stata ammessa ad altre procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ma anzi ha adempiuto ed è sussistente, come sopra esposto, il requisito della meritevolezza; - sono da considerarsi veritieri i dati contabili relativi alla situazione patrimoniale della Sig.ra Caldarelli, sia per quanto attiene alle componenti attive, sia per quanto concerne le componenti negative, anche in virtù delle verifiche effettuate personalmente dalla scrivente nei confronti dei creditori;

- la proposta di piano del consumatore consente il pagamento integrale del creditore ipotecario dell'Erario e del privilegiato nella misura del 100%

per il residuo credito vantato dai creditori chirografari nella misura del 40%.

Pertanto il sottoscritto

Avv. Pasquale De Stefano nominato Gestore dell'OCC degli Avvocati di Nola, esprime il proprio parere favorevole alla proposta di Piano del Consumatore e, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 3/2012

ATTESTA

La veridicità dei dati esposti nonché la fattibilità e la convenienza della proposta di Piano del consumatore depositata dalla Sig.ra Caldarelli Concetta.

Casalnuovo di Napoli
-ODCE NOLA

Il Gestore dell'ODCEC

AVV. Pasquale De Stefano

Gli importi esatti dei debiti dovranno essere aggiornati e verranno aggiornati al momento dell'udienza, atteso che, essendo intervenuta, nelle more tra la redazione della presente Istanza e il suo deposito, vi è stata l'impossibilità da parte di questo Gestore di procedere nuovamente ad un aggiornamento presso ogni singolo creditore, il che avrebbe fatto perdere altro tempo e procurato un aggravio del sovraindebitamento.

**ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI
PENDENTI.**

La presente proposta rappresenta una chiara espressione della diligenza del debitore rispetto al soddisfacimento, seppur parziale, di tutti i debiti contratti. Un eventuale non accoglimento della stessa non rappresenta una maggiore garanzia per i creditori di recupero dell'intero credito vantato, in considerazione dello squilibrio tra disponibilità finanziarie e esposizione debitoria, e rappresenterebbe di fatto una gravissima preclusione verso la possibilità del ricorrente e della propria famiglia ad una vita dignitosa e costruttiva. Ad oggi il piano presentato risulta sostenibile sia in termini economico-finanziari sia secondo le valutazioni che lo stesso debitore ha formulato, motivato e documentato.

Ciò posto, ai fini della fattibilità del Piano, è necessario preservare il patrimonio della debitrice previa sospensione della procedura espropriativa immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Nola *omissis* ed esperimento di vendita fissato a breve (vendita senza incanto in modalità telematica con eventuale gara modalita asincrona delegata al *omissis*). La conservazione della propria abitazione costituisce un presupposto indefettibile per il ripianamento patrimoniale della sig.ra Caldarelli che, in ipotesi di perdita della propria dimora, si troverebbe a fronteggiare ulteriori spese finalizzate ad esigenze alloggiative che evidentemente non potrebbe permettersi.

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale di Nola voglia

- **dichiarare** aperta la procedura di cui agli artt. 67 ss. del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 per l'ammissione alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e per la composizione della sopraesposta crisi da sovraindebitamento e fissare con decreto l'udienza disponendo la comunicazione ai creditori;
- **disporre**, ai sensi dell'art. 70 d.lgs 14/2019, co. 4 che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori;
- **disporre**, ai sensi dell'art. 70 d.lgs 14/2019, co. con urgenza la sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente sulla abitazione della debitrice debitore, la cui vendita è stata ancora fissata (R. *omissis*);
- **assegnare ai creditori**, ai sensi dell'art. 70 d.lgs 14/2019, un termine di 20 giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata osservazioni sulla proposta, da inviare presso il domicilio digitale del Gestore della crisi avv. Pasquale De Stefano all'indirizzo pec pasquale.destefano@pecavvocatinola.it

Allegati: *omissis*

TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
SETTORE PROCEDURE CONCORDSUALI

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RG 201-1/2023

Il giudice delegato,

letta la relazione dell'OCC relativa al "piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore" ex artt. 65 e ss. c.c.i.i., presentato da CALDARELLI Concetta, CF CLDCCT75M44F839U, e gli altri documenti allegati;

ritenuta la necessità di concedere un termine alla debitrice e al gestore della crisi per i seguenti chiarimenti e integrazioni:

- occorre indicare precisamente la prelazione relativa ai vari debiti, e, in particolare, i tipi di privilegio spettanti all'Agenzia delle Entrate, gli importi relativi a ciascun privilegio e la quota chirografaria del credito;
- occorre produrre visure catastali per soggetto e ispezioni ipotecarie di tutti i componenti della famiglia (ivi compresa la richiedente);
- è necessario precisare se sono stati compiuti atti di straordinaria amministrazione negli ultimi 5 anni;
- occorre precisare se la figlia maggiorenne, che ha un conto corrente, percepisce entrate di qualsiasi tipo;
- bisogna effettuare la valutazione relativa al merito creditizio secondo le specifiche disposizioni di cui all'art. 68, co. 3, c.c.i.i.;
- il piano potrà prevedere l'accantonamento delle somme previste per il compenso dell'OCC, da considerarsi in prededuzione (art. 6, co. 1, lett. a c.c.i.i.), fermo restando che potrà essere previsto il pagamento prima della completa esecuzione del piano solo nella misura massima del 50%, mentre il saldo potrà essere pagato solo dopo la liquidazione da parte del giudice, che terrà conto di quanto eventualmente convenuto tra debitore ed OCC, ma potrà anche discostarsene;
- occorre ricostruire la carriera lavorativa della debitrice, con l'indicazione e la prova della cessazione del rapporto di lavoro che ha determinato il sovraindebitamento (avvenuta nel 2013 secondo la relazione – si veda pag. 3-), nonché dei rapporti di lavoro successivi, tra cui quello con [redacted] ha rilasciato le due C.U. in atti, e quello con l'attuale datore di lavoro [redacted] (si depositino estratto contributivo e comunicazioni Unilav di inizio e cessazione dei rapporti di lavoro dal 2013 ad oggi);
- è necessario precisare e documentare le eventuali iniziative anche giudiziarie intraprese per ottenere dall'ex coniuge le somme dovute per il mantenimento della figlia;
- premesso che il Tribunale, nel caso in cui il bene su cui insiste la causa di prelazione sia oggetto di una procedura di esecuzione coattiva individuale, individua il "valore di mercato" di cui all'art. 67 co. 4 c.c.i.i. nel valore posto a base d'asta del prossimo (non ancora esperito) tentativo di vendita, con una possibile ulteriore decurtazione del 25%, così come previsto dall'art. 571 comma 2 c.p.c., occorre offrire tale soglia minima di soddisfacimento al creditore garantito da prelazione sul bene esecutato, cui andranno riconosciuti gli interessi ai sensi dell'art. 68 co. 5 c.c.i.i.;

Visti gli artt. 65 e ss. c.c.i.i.,

CONCEDE

termine di 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per apportare le integrazioni alla proposta e/o alla relazione dell'OCC nonché per produrre i documenti indicati in parte motiva.

Si comunichi.

Nola, li 18/11/2023

il giudice
Dr. Gennaro BEATRICE

Avvocato
Pasquale De Stefano
Gestore della Crisi OCCS ODCE NOLA
Corso Umberto I 564, Casalnuovo di Napoli
Pec. pasquale.destefano@pecavvocatinola.it

TRIBUNALE DI NOLA

II sezione

UFFICIO FALLIMENTARE

Giudice dott. Gennaro Beatrice

R.G. 201-1/2023

RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA NOMINATO DALL'OCC NOLA

INTEGRAZIONE E CHIARIMENTI RICHIESTI DAL GIUDICE

PROPOSTA MIGLIORATIVA DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Debitore Istante: Sig.ra Caldarelli Concetta c.f. CLDCCT75M44F839U,, rappresentata e difesa dall' avv. Antonio Esposito

Gestore dell'OCC: Avv. Pasquale De Stefano, iscritto ODCEC di NOLA OCCS-Commercialisti NOLA, con studio in Casalnuovo di Napoli al corso Umberto I n. 564 Pec. pasquale.destefano@pecavvocatinola.it

PREMESSO

- che la la Sig.ra Caldarelli Concetta, rappresentata e difesa dall' avv. Antonio Esposito, con l'ausilio del Gestore della Crisi avv. Pasquale De Stefano nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dell' ODCEC di NOLA OCCS-Commercialisti NOLA, presentava innanzi il Tribunale di Nola, sez fallimentare, proposta di piano del consumatore;
- che la procedura veniva assegnata al Giudice dott. Beatrice, recante n. r.g. 201-1/2023.
- Che con provvedimento del 18.11.2023, il Giudice chiedeva alla debitrice e al gestore della crisi chiarimenti ed integrazioni alla proposta di piano concedendo agli stessi termine di 30 giorni per apportare le integrazioni alla proposta e/o alla relazione dell'OCC nonché di produrre i documenti indicati.

Avvocato
Pasquale De Stefano
Gestore della Crisi OCCS ODCE NOLA
Corso Umberto I 564, Casalnuovo di Napoli
Pec. pasquale.destefano@pecavvocatinola.it

lo scrivente, viste le richieste del Giudicante, convocava presso il proprio studio la debitrice Caldarelli unitamente all'avv. Esposito e alla luce delle stesse è stata considerata la possibilità di migliorare la proposta di piano.

Lo scrivente professionista in ottemperanza al provvedimento del Giudice precisa quanto segue:

1) Per quanto attiene alle posizioni debitorie della sig.ra Caldarelli ed in particolare in relazione al tipo di privilegio spettante a ciascuno di essi, si riporta di seguito, l'elencazione che tiene conto anche delle precisazioni del credito rese da ciascuno di essi Allegati Caldarelli\richiesta precisazione del credito.pdf Allegati Caldarelli\Precisazione ADER.pdf Allegati Caldarelli\Precisazione Condominio Parco dei Pini.pdf

* **Prededuzione** compenso OCC pari ad € 8.418,00, come concordato con la debitrice, detto importo in ottemperanza a quanto richiesto dall'On.le Giudicante, verrà interamente accantonato ed il relativo versamento sarà effettuato per il 50% in prededuzione ed il restante 50% verrà versato al termine della procedura ed all'esito della liquidazione del Giudice.

* **Prededuzione** il compenso dell'avvocato Esposito di € 1500,00 con il versamento del 100%

* **Privilegio** del creditore Agenzia ..è pari ad € 2.855,45 detto importo sarà versato integrale 100%

* **Privilegio per mutuo ipotecario** spettante alla Banca ... alla quale viene offerto l'importo € 84.566,00 corrispondente al prezzo dell'offerta minima base asta ridotto del 25%, così come previsto dall'art 571 comma2 c.p.c. oltre agli interessi ai sensi dell'art 68 co.5. c.c. ii.. da computarsi mensilmente

* **Chirografari :**

- Condominio è creditore per l'importo complessivo di € 5.167,00, al quale viene offerto l'importo di € 1033,00

- ADER è creditrice dell'importo di € 7.265,41 viene offerto l'importo pari ad € 1453,08

Gli stessi viene offerta una somma corrispondente al 20% del credito.

Posizione ADER

L'ADER ha precisato la propria posizione creditoria nei confronti della debitrice Caldarelli, dichiarando che risulta creditrice della somma complessiva di € 10.120,86, di cui € 2.855,45 in privilegio grado 18-20 artt. 2752 c.c. n. 20 art. 2752 c.c. ed € 7.265,41 in chirografo. Allegati Caldarelli\Precisazione ADER.pdf

Viene rimodulato il piano del consumatore ridistribuendo le somme in base al grado di privilegio.

2-3) Si depositano visure catastali e ispezioni ipotecarie per tutti i componenti familiari quali: Caldarelli Concetta,, dalle stesse risulta che non è proprietaria di nessun immobile e la sig. Caldarelli Concetta è proprietaria del 50% dell'immobile

Da tale documentazione risulta che non sono stati effettuati dalla sig.ra Caldarelli negli ultimi cinque anni atti di straordinaria amministrazione.

4) Per quanto attiene alla posizione della figlia si evidenzia che la stessa pur essendo titolare di un conto corrente non percepisce nessuna entrata derivante da un'attività lavorativa e/o di altra natura, come risulta dalla certificazione inps, inoltre dalle ispezioni ipotecarie non risulta nemmeno proprietaria di beni immobili. Allegati ..

5) Valutazione del merito creditizio di cui all'art 68, co.3 c.c.i.i.

In ordine al merito creditizio, è indubbio che la posizione della sig.ra Caldarelli unitamente a quella del marito sia stata valutata positivamente dall'Istituto Finanziario al quale si sono rivolti per l'erogazione del mutuo per l'acquisto della casa.

E' infatti prassi e regola del sistema finanziario precedere ad attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente "il merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario. Il processo di valutazione del merito creditizio – credit scoring – è uno strumento che gli intermediatori finanziari e creditizi usano al fine di aiutare i loro clienti per le decisioni che meglio si adattano alle loro circostanze. Il legislatore italiano recepisce le prescrizioni degli articoli 8 e 9 della direttiva 2008/48/CE, in ordine all'obbligo di valutazione del merito creditizio di cui all'art. 124-bis Tub -inserito nel D.lgs. n. 141/2010- nel cui contenuto confluiscono fedelmente. La norma interna impone al finanziatore, prima della conclusione del contratto o, dopo la sua conclusione, allorché le parti addiventano alla determinazione di aumentare significativamente l'importo totale del credito, di verificare il merito del consumatore - inteso quale sostenibilità del finanziamento da parte del debitore in considerazione della sua specifica capacità finanziaria e patrimoniale - dalla raccolta di informazioni adeguate provenienti dal consumatore stesso, ovvero, nel caso di necessità, dall'interrogazione di una banca dati.

L'art. 68 C.C.II. dispone che, ai fini dell'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, alla domanda deve essere allegata una relazione dell'O.C.C. che deve contenere "l'indicazione delle cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni".

La predetta disposizione va letta in modo coordinato con l'art. 124-bis T.U.B. il quale prevede, al primo comma, che "prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente".

Vi è, dunque, uno specifico obbligo del finanziatore il quale deve acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento. La ratio della disposizione è quella di tutelare interessi privatistici, mediante la tutela del consumatore, il quale deve essere posto nelle condizioni di prendere una decisione consapevole in merito alla conclusione del contratto, oltre che pubblicistici connessi al mercato creditizio. In coerenza con la predetta ratio l'intermediario, sulla base delle informazioni di cui può disporre, deve, pertanto, negare il finanziamento nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio. Dalla lettura coordinata della citata disposizione con il secondo comma dell'art. 68 C.C.II deriva il logico corollario che il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124-bis T.U.B. è riconducibile eziologicamente proprio e solo all'intermediario finanziario.

Il consumatore e/o sovraindebitato non può, dunque, essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio.

Nel caso di specie può concludersi che l'istante non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità finanziarie-patrimoniali, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati i quali avevano gli strumenti e le informazioni per valutare il merito creditizio del richiedente. L'art. 68 C.C.II. comma 3) indica quale parametro per la verifica del merito creditizio "una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159".

La Banca ha concesso alla sig. Caldarelli e al marito, un mutuo ipotecario dell'importo di € 230.000,00 con ammortamento in anni 35, rata mensile di € 1307,19, all'epoca a garanzia di tale mutuo ipotecario veniva posto oltre all'ipoteca sull'abitazione acquistata, il reddito

dei coniugi corrispondente a netto mensile di circa € 3000,00, con un'esposizione debitoria mensile di € 1307,19 mensili.

Sono stati pertanto valutati i seguenti dati:

- reddito familiare disponibile;
- ammontare dell'assegno sociale;
- impegni per rate di finanziamenti già assunti.

Il sottoscritto Gestore in virtù di quanto disposto dall'articolo 9, comma 3bis, lettera e), della Legge 3/2012, ha verificato, se il "soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile.

A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159".

Applicando i parametri per la verifica del merito creditizio, al caso di specie, all'atto della sottoscrizione del contratto di mutuo la famiglia della debitrice era composta dalla sig.ra Caldarelli dal marito e dalla figlia, entrambi i genitori erano titolari di reddito da lavoro dipendente con importo mensile complessivo netto di circa € 3000,00, e non avevano altri finanziamenti in corso, quindi moltiplicato l'assegno sociale di € 498,15 x 2,04 coefficiente ISEE il valore garantito è di € 1131,60.

Pertanto il reddito disponibile al momento della sottoscrizione del finanziamento era di circa € 3000,00 – valore garantito € 1131,60 - Reddito disponibile di € 1868,54

La verifica, non ha fatto emergere criticità nella valutazione del merito creditizio della debitrice da parte dell'ente erogatore.

Va comunque osservato, che il mutuo è stato regolarmente pagato dal 2006 al 2012, data in cui è iniziata la crisi familiare ed il marito della sig.ra Caldarelli si è allontanato dalla casa familiare e non ha più contribuito al pagamento mutuo, pertanto la stessa da sola non poteva pagare le spese necessarie alla vita quotidiana ed anche il pagamento del debito con la banca.

Tale situazione familiare ha avuto ripercussioni gravi sulla salute della sig.ra Caldarelli che come risulta dall'estratto contributivo e dalla documentazione medica allegata, si è dovuta assentare dal lavoro per un lungo periodo a causa della malattia che l'affliggeva, fin quando nel 2013 è stata licenziata per superamento del periodo di comporto.

Giova evidenziare che, nonostante ciò, la sig.ra Caldarelli non ha fatto ricorso a finanziamenti irresponsabili ha cercato di sopperire alle spese quotidiane facendosi aiutare dalla famiglia e dopo un lungo percorso di ripresa nel 2021 ha iniziato nuovamente a lavorare.

Inoltre va evidenziato che la Banca, in seguito a procedura esecutiva immobiliare ha chiesto la vendita dell'immobile oggetto di ipoteca (la casa coniugale), per il quale all'esito di perizia veniva fissato prezzo base d'asta € 112.755,00, offerta minima € 84.566,00.

Pertanto, è evidente che l'immobile posto a garanzia del mutuo ipotecario, è risultato avere un valore nettamente inferiore (prezzo base asta € 112.755,00) rispetto al valore attribuito dalla stessa Banca in sede di erogazione del mutuo e ciò ha determinato un ulteriore aggravio della posizione debitoria dell'istante.

6) In virtù di quanto disposto dal Giudice viene modificato il piano nella parte in cui vengono indicate le modalità di versamento del compenso OCC prevedendo pertanto l'accantonamento dell'intera somma concordata, mentre il versamento verrà effettuato in prededuzione per il 50 % ed il restante 50% verrà versato al termine del piano previa liquidazione del Giudice che vorrà tener conto dell'accordo tra debitore e OCC.

7) In merito ricostruzione della carriera lavorativa della sig.ra Caldarelli dal 2013 ad oggi ed in particolare alle cause del sovraindebitamento, risulta necessario ricostruire i fatti che si sono susseguiti durante il percorso di vita della stessa al fine di far meglio comprendere all'On.le Giudice le motivazioni che hanno portato al sovraindebitamento e la volontà della sig.ra Caldarelli di riprendere in mano la propria vita e ricominciare una nuova vita. [Allegati Caldarelli\Estratto Inps aggiornato.pdf](#)

Tutto ha avuto inizio nel 2011, quando la sig.ra Cardarelli, scopre per puro caso che il marito aveva perso il lavoro da circa un anno ma in tutto quel periodo fingeva di recarsi regolarmente sul luogo di lavoro, da qui, inizia la crisi familiare legata anche ai problemi economici le litigate in famiglia sono diventate sempre più frequenti; ciò ha determinato l'impossibilità per la sig.ra Caldarelli di

Avvocato
Pasquale De Stefano
Gestore della Crisi OCCS ODCE NOLA
Corso Umberto I 564, Casalnuovo di Napoli
Pec. pasquale.destefano@pecavvocatinola.it

coprire da sola con il proprio stipendio sia le spese per il sostentamento familiare che quelle relative al pagamento della rata di mutuo.

Purtroppo il tutto è stato aggravato da un incidente automobilistico grave che ha coinvolto l'intera famiglia e la stessa Caldarelli ha dovuto assentarsi da lavoro per un lungo periodo a questo si aggiunge un crollo

Nel 2013 viene licenziata dalla società S..... del periodo di comporto, tale assenza dall'attività lavorativa è stata determinata dalla profonda depressione in cui era caduta la ricorrente come risulta dalla certificazione medica allegata.

Per di più a marzo del 2013 l'inps rigetta la domanda di disoccupazione

Inoltre vista la precarietà delle condizioni economiche la ricorrente è stata costretta ad interrompere le cure

.....nel 2015 data la sua difficoltà economica.

Finalmente nel 2016 è stata accolta la domanda di disoccupazione e la sig.ra Calderelliha iniziato piano piano ad affacciarsi nuovamente al mondo del lavoro, aiutandosi che con qualche lavoretto saltuario per poter far fronte alle spese quotidiane e al sostentamento della figlia.

Solo nel 2021, la ricorrente è riuscita a superare le proprie paure ed a iniziato nuovamente a lavorare ad aprile del 2021 e stata assunta dalla S..... con un contratto a tempo determinato con scadenza 2.10.2021 con qualifica di impiegata; contratto di lavoro prorogato fino a Gennaio 2023.

In detta data, considerato che il datore di lavoro non proponeva alla sig.ra Caldarelli un contratto a tempo indeterminato, la stessa rassegnava le proprie dimissioni con comunicazione del 31.1.2023.

La ricorrente veniva assunta il 6.2.2023 dalla società con un contratto a tempo indeterminato con qualifica di impiegata.

Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, risulta che la stessa ha sempre svolta un'attività lavorativa regolare e la perdita di lavoro nel 2013 è stata determinata da gravi motivi di salute, pertanto si è venuto a creare uno stato di squilibrio patrimoniale della situazione economica della Sig.ra Caldarelli atteso che la sua redditualità, sia pur discreta, costituendo l'unica entrata risulta del tutto insufficiente al soddisfacimento delle esigenze di sopravvivenza della signora e della sua famiglia ed anche al pagamento dell'esposizione debitoria. Allegati

8) Si precisa che la sig.ra Caldarelli non ha intrapreso nessuna azione giudiziale nei confronti del'ex coniuge per il recupero delle somme dovute a titolo di mantenimento della figlia, in quanto dette somme venivano versate in maniera discontinua e comunque qualsiasi azione sarebbe risultata infruttuosa in quanto il sig.dopo aver perso il lavoro nel 2011 non ha svolto nessuna attività lavorativa regolare; nel frattempo vi erano i gravi problemi di salute della sig.ra Caldarelli.

PROPOSTA MIGLIORATIVA DEL PIANO DEL CONSUMATORE

In virtù di quanto esposto, in considerazione dei chiarimenti e delle integrazioni richieste dal Giudice, in accordo con la sig. ra Caldarelli, al fine di assicurare ai creditori una soddisfazione equa, si espone quanto segue.

Considerando che mensilmente la Caldarelli ha una disponibilità attuale di € 1800,00, detraendo le spese per il sostentamento familiare di € 1000,60 ISEE valore garantito per 13 mensilità, propone di destinare le somme mensili pari ad € 770,00 circa come di seguito esposte soddisfacendo i creditori nelle modalità così indicate:

* **Prededuzione** compenso OCC pari ad € 8.418,00, come concordato con la debitrice, detto importo in ottemperanza a quanto richiesto dall'On.le Giudicante, verrà interamente accantonato ed il relativo versamento sarà effettuato per il 50% in prededuzione ed il restante 50% verrà versato al termine della procedura ed all'esito della liquidazione del Giudice.

* **Prededuzione** il compenso dell'avvocato Esposito di € 1500,00 con il versamento del 100%

* **Privilegio** creditore ADER è pari ad € 2.855,45 detto importo sarà versato integralmente 100%

* **Privilegio per mutuo ipotecario** spettante alla Bancaalla quale viene offerto l'importo € 84.566,00 corrispondente al prezzo dell'offerta minima base asta ridotto del 25%, così come previsto dall'art 571 comma2 c.p.c. oltre agli interessi ai sensi dell'art 68 co.5. c.c. ii.. da computarsi mensilmente

* **Chirografari :**

- Condominio è creditore per l'importo complessivo di € 5.167,00, al quale viene offerto l'importo di € 1033,00

Avvocato
 Pasquale De Stefano
 Gestore della Crisi OCCS ODCE NOLA
 Corso Umberto I 564, Casalnuovo di Napoli
 Pec. pasquale.destefano@pecavvocatinola.it

- ADER è creditrice dell'importo di € 7.265,41 viene offerto l'importo pari ad € 1453,08

Ai chirografi viene offerta una somma corrispondente al 20% del credito.

Di tal ché, in poco più di 10 anni la Sig.ra Caldarelli avrà saldato il dovuto (così come "cristallizzato" ad oggi ivi compresa le spese di procedura).

Al fine di semplificare si riporta una tabella riassuntiva degli importi che la proposta assegna ai creditori e delle rispettive percentuali di soddisfazione:

CREDITORI	CLASSE DI DEBITO	Debito Attuale	Percentuale di soddisfazione	Debito	Rata mensile	
Compenso gestore	-prededuzione-	€ 8418,00 Comprensiva di oneri iva cpa	100%	€ 8418,00	Rate mensili € 765,00 n.11	Prededuzione il 50% dell'importo mentre il Versamento del saldo verrà versato al termine del piano previa liquidazione del Giudice
ADER	Imposte e tributi Privilegio	€ 2855,45	100%	€ 2855,45	Rate mensili € 714,00 circa n. 4	-Privilegio -
Compenso Avv. Esposito	prededuzione	€ 1500,00	100%	€ 1500,00	Rate mensili € 750 n.2	prededuzione

Banca ----- -	Mutuo Ipotecario dell'importo di € 230.000,00, -	€ 294.450,67 Compreso spese di procedura interessi moratori	Prezzo base d'asta € 112.755,00 63%	€ 84.567,00 Valore base d'asta diminuito del 25% (art 571 comma 2 c.p.c.) oltre interessi art. 68 co. 5 c.c.i.i.	Rate mensili € 790,34 n.107	-privilegio prelazione sul bene oggetto di ipoteca-
Condominio -- -----	-chirografo-	€ 5167,00 € 4.343,22 Spese € 824,84	20%	€ 1.033,00	N 2 rate	-Chirografo-
ADER	-chirografo-	€ 7265,41	20%	€ 1453,08	n. 2 rate	
Totale				€ 99.826,00	Numero rate 128	

Come sopra prospettato il piano sembra essere sostenibile per la proponente, atteso che la stessa offre sufficienti garanzie di pagamento: in modo integrale per l'Erario e per i creditori privilegiati e per il residuo credito, oggetto di falcidia, vantato dai creditori chirografari.

La percentuale di pagamento nella misura del 20%, assicura ai creditori chirografari un giusto temperamento tra le ragioni dei creditori chirografari e quelle del debitore (anche quello civile) in stato di crisi (tanto ne è che alla legge artt. 9 comma 2 e 15, comma 6 Legge n. 3/2012 è stato conferito il nome di "legge salva suicidi").

Pertanto il sottoscritto Gestore può ragionevolmente concludere per la fattibilità della suddetta proposta di piano del consumatore siccome migliorata, si ritiene che la stessa possa essere guardata con favore, sia nell'ottica di una tutela del consumatore meritevole, sia per quanto attiene ai tempi e alle possibilità di recupero da parte dei creditori. All'uopo giova sottolineare lo stato di equilibrio

Avvocato
Pasquale De Stefano
Gestore della Crisi OCCS ODCE NOLA
Corso Umberto I 564, Casalnuovo di Napoli
Pec. pasquale.destefano@pecavvocatinola.it

patrimoniale della situazione economica della Sig.ra Caldarelli atteso che la sua redditualità, sia pur discreta, costituisce l'unica entrata che risulta del tutto insufficiente al soddisfacimento delle esigenze di sopravvivenza della signora e della sua famiglia ed anche al pagamento dell'esposizione debitoria.

La sig. Caldarelli, a causa di eventi imprevisi e sopravvenuti, si è trovata per un lungo periodo dal 2013 al 2021, senza lavoro e, quindi, senza reddito, solo successivamente nel 2021 è riuscita a trovare il coraggio di ricominciare a vivere e quindi ha iniziato a lavorare percependo uno stipendio mensile di circa € 1500,00; attualmente di € 1800,00; risulta evidente che la redditività della sig.ra Caldarelli è del tutto insufficiente al soddisfacimento delle esigenze di sopravvivenza della stessa e della sua famiglia e al pagamento dell'esposizione debitoria considerato che solo il mutuo della casa prevede una retta mensile di € 1300.00.

Si ribadisce che l'alternativa al deposito della proposta de qua sarebbe quella della liquidazione del patrimonio della sig.ra Caldarelli che consta nel 50% della casa familiare; ma ciò, significherebbe che la sig.ra Caldarelli non avrebbe più casa e dovrebbe locare un'altra abitazione.

Per quanto attiene alla posizione della Banca quale creditore privilegiato ipotecario alla stesso, in virtù delle modifiche apportate al piano, viene offerta la stessa somma che ricaverebbe dalla vendita all'asta dell'immobile oggetto di pignoramento ovvero l'importo € 84.566,00 corrispondente al prezzo dell'offerta minima base asta ridotto del 25%, così come previsto dall'art 571 comma2 c.p.c. oltre agli interessi ai sensi dell'art 68 co.5. c.c. ii. da computarsi annualmente.

Inoltre all'erario viene garantito il pagamento integrale dei crediti privilegiati

per il residuo credito vantato dai creditori chirografari viene garantito il pagamento nella misura del 20%.

Vista la documentazione esaminata, nel riportarsi al contenuto della precedente relazione, a suo parere, rappresenta che: - sussistono i requisiti ex artt. 6 e 7 Legge 3/2012 per l'ammissibilità della Sig.ra Caldarelli alla procedura di risoluzione della crisi e per il deposito del piano del consumatore così come modificando sussistendo altresì, il requisito della meritevolezza; - sono da considerarsi veritieri i dati contabili relativi alla situazione patrimoniale della ricorrente, sia per quanto attiene alle componenti attive, sia per quanto concerne le componenti negative, anche in virtù delle verifiche effettuate personalmente dalla scrivente nei confronti dei creditori;

Pertanto il sottoscritto

Avvocato
Pasquale De Stefano
Gestore della Crisi OCCS ODCE NOLA
Corso Umberto I 564, Casalnuovo di Napoli
Pec. pasquale.destefano@pecavvocatinola.it

Avv. Pasquale De Stefano nominato Gestore dell'OCC degli Avvocati di Nola, esprime il proprio parere favorevole alla proposta di migliorativa del Piano del Consumatore e, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 3/2012

Casalnuovo di Napoli 11.12.2023

Il Gestore dell'ODCEC –ODCE NOLA

AVV. Pasquale De Stefano

Avvocato
Pasquale De Stefano
Gestore della Crisi OCCS ODCE NOLA
Corso Umberto I 564, Casalnuovo di Napoli
Pec. pasquale.destefano@pecavvocatinola.it

TRIBUNALE DI NOLA

II sezione

UFFICIO FALLIMENTARE

Giudice dott. Gennaro Beatrice

R.G. 201-1/2023

INTEGRAZIONE E CHIARIMENTI RICHIESTI DAL GIUDICE

Debitore Istante: Sig.ra Caldarelli Concetta c.f. CLDCCT75M44F839U,, rappresentata e difesa dall' avv. Antonio Esposito

Gestore dell'OCC: Avv. Pasquale De Stefano, iscritto ODCEC di NOLA OCCS-Commercialisti NOLA, con studio in Casalnuovo di Napoli al corso Umberto I n. 564 Pec. pasquale.destefano@pecavvocatinola.it

Lo scrivente professionista in ottemperanza al provvedimento del Giudice precisa quanto segue:

1) Si depositano visure catastali e ispezioni ipotecarie per tutti i componenti familiari Su tutto il territorio Nazionale per la posizione di sono state sviluppate le formalità ad eccezione di quelle relative all'immobile di cui non risulta alcuna proprietà.

Da tale documentazione risulta che non sono stati effettuati dalla sig.ra Caldarelli negli ultimi cinque anni atti di straordinaria amministrazione.

2) In merito alla posizione contributiva della sig.ra Caldarelli si deposita l'estratto contributivo aggiornato, evidenziando che i contributi inps vengono aggiornati con cadenze trimestrali, quindi attualmente è aggiornato a novembre 2023

3) Per quanto attiene alla posizione del Condominio si evidenzia che il credito precisato pari ad € 6.066,26 è comprensivo delle competenze per l'intervento spiegato dallo stesso nella procedura esecutiva immobiliare pari ad € 898,20. Pertanto viene modificato il piano e viene indicato quale credito del Condominio l'importo complessivo di € 6.066,26 con grado di chirografo offerta al 20%.

Avvocato
Pasquale De Stefano
Gestore della Crisi OCCS ODCE NOLA
Corso Umberto I 564, Casalnuovo di Napoli
Pec. pasquale.destefano@pecavvocatinola.it

4) In riferimento alla posizione creditoria della Banca e della relativa posizione creditoria garantita da mutuo ipotecario ed alla luce della pendenza della procedura esecutiva immobiliare all'importo offerto pari ad € 84.567,00 (valore d'asta diminuito del 25%) si aggiungono gli interessi legali ai sensi dell'art 68 co 5 C.C.I. ammontanti ad € 9.863,29 e ripartiti come da piano di ammortamento allegato alla relazione

Viene rimodulato il piano del consumatore ridistribuendo le somme in base al grado di privilegio.

PROPOSTA MIGLIORATIVA DEL PIANO DEL CONSUMATORE

In virtù di quanto esposto, in considerazione dei chiarimenti e delle integrazioni richieste dal Giudice, in accordo con la sig. ra Caldarelli, al fine di assicurare ai creditori una soddisfazione equa, si espone quanto segue.

Considerando che mensilmente la Caldarelli ha una disponibilità attuale di € 1800,00, detraendo le spese per il sostentamento familiare di € 1000,60 ISEE valore garantito per 13 mensilità, propone di destinare le somme mensili pari ad € 770,00 circa come di seguito esposte soddisfacendo i creditori nelle modalità così indicate:

* **Prededuzione** compenso OCC pari ad € 8.418,00, come concordato con la debitrice, detto importo in ottemperanza a quanto richiesto dall'On.le Giudicante, verrà interamente accantonato ed il relativo versamento sarà effettuato per il 50% in prededuzione ed il restante 50% verrà versato al termine della procedura ed all'esito della liquidazione del Giudice.

* **Prededuzione** il compenso dell'avvocato Esposito di € 1500,00 con il versamento del 100%

* **Privilegio** creditore ADER è pari ad € 2.855,45 detto importo sarà versato integralmente 100%

* **Privilegio per mutuo ipotecario** spettante alla Banca alla quale viene offerto l'importo € 84.566,00 corrispondente al prezzo dell'offerta minima base asta ridotto del 25%, così come previsto dall'art 571 comma2 c.p.c. oltre agli interessi ai sensi dell'art 68 co.5. c.c. ii. ammontanti ad € 9.863,29 e ripartiti come da piano di ammortamento allegato alla relazione

* **Chirografari :**

Avvocato
 Pasquale De Stefano
 Gestore della Crisi OCCS ODCE NOLA
 Corso Umberto I 564, Casalnuovo di Napoli
 Pec. pasquale.destefano@pecavvocatinola.it

- Condominio è creditore per l'importo complessivo di € € 6.066,26, al quale viene offerto l'importo di € 1.213,25

- ADER è creditrice dell'importo di € 7.265,41 viene offerto l'importo pari ad € 1453,08

Ai chirografi viene offerta una somma corrispondente al 20% del credito.

Di tal ché, in poco più di 10 anni la Sig.ra Caldarelli avrà saldato il dovuto (così come "cristallizzato" ad oggi ivi compresa le spese di procedura).

Al fine di semplificare si riporta una tabella riassuntiva degli importi che la proposta assegna ai creditori e delle rispettive percentuali di soddisfazione:

CREDITORI	CLASSE DI DEBITO	Debito Attuale	Percentuale di soddisfazione	Debito	Rata mensile	
Compenso gestore	-prededuzione-	€ 8418,00 Comprensiva di oneri iva cpa	100%	€ 8418,00	Rate mensili € 765,00 n.11	Prededuzione il 50% dell'importo mentre il Versamento del saldo verrà versato al termine del piano previa liquidazione del Giudice
ADER	Imposte e tributi Privilegio	€ 2855,45	100%	€ 2855,45	Rate mensili € 714,00 circa n. 4	-Privilegio -
Compenso Avv. Esposito	prededuzione	€ 1500,00	100%	€ 1500,00	Rate mensili € 750 n.2	prededuzione

Avvocato
 Pasquale De Stefano
 Gestore della Crisi OCCS ODCE NOLA
 Corso Umberto I 564, Casalnuovo di Napoli
 Pec. pasquale.destefano@pecavvocatinola.it

Banca	Mutuo Ipotecario dell'importo di € 230.000,00, -	€ 294.450,67 Compreso spese di procedura interessi moratori	Prezzo base d'asta € 112.755,00 63%	€ 84.567,00 + € 9.863,29 Valore base d'asta diminuito del 25% (art 571 comma 2 c.p.c.) oltre interessi art. 68 co. 5 c.c.i.i. interessi legali	Rate mensili € 882,52 n.107	-privilegio prelazione sul bene oggetto di ipoteca-
Condominio	-chirografo-	€ 6.066,26 € 4.343,22 Spese € 824,84 Spese intervento proc. Esec immobiliare € 898,20	20%	€ 1.213,25	N 2 rate	-Chirografo-
ADER	-chirografo-	€ 7265,41	20%	€ 1453,08	n. 2 rate	
Totale				€ 109.870,07	Numero rate 128	

Come sopra prospettato il piano sembra essere sostenibile per la proponente, atteso che la stessa offre sufficienti garanzie di pagamento: in modo integrale per l'Erario e per i creditori privilegiati e per il residuo credito, oggetto di falcidia, vantato dai creditori chirografari.

La percentuale di pagamento nella misura del 20%, assicura ai creditori chirografari un giusto temperamento tra le ragioni dei creditori chirografari e quelle del debitore (anche quello civile) in stato di crisi (tanto ne è che alla legge artt. 9 comma 2 e 15, comma 6 Legge n. 3/2012 è stato conferito il nome di “**legge salva suicidi**”).

Pertanto il sottoscritto Gestore può ragionevolmente concludere per la fattibilità della suddetta proposta di piano del consumatore siccome migliorata, si ritiene che la stessa possa essere guardata con favore, sia nell’ottica di una tutela del consumatore meritevole, sia per quanto attiene ai tempi e alle possibilità di recupero da parte dei creditori. All’uopo giova sottolineare lo stato di squilibrio patrimoniale della situazione economica della Sig.ra Caldarelli atteso che la sua redditività, sia pur discreta, costituisce l’unica entrata che risulta del tutto insufficiente al soddisfacimento delle esigenze di sopravvivenza della signora e della sua famiglia ed anche al pagamento dell’esposizione debitoria.

La sig. Caldarelli, a causa di eventi imprevisi e sopravvenuti, si è trovata per un lungo periodo dal 2013 al 2021, senza lavoro e, quindi, senza reddito, solo successivamente nel 2021 è riuscita a trovare il coraggio di ricominciare a vivere e quindi ha iniziato a lavorare percependo uno stipendio mensile di circa € 1500,00; attualmente di € 1800,00; risulta evidente che la redditività della sig.ra Caldarelli è del tutto insufficiente al soddisfacimento delle esigenze di sopravvivenza della stessa e della sua famiglia e al pagamento dell’esposizione debitoria considerato che solo il mutuo della casa prevede una retta mensile di € 1300.00.

Si ribadisce che l’alternativa al deposito della proposta de qua sarebbe quella della liquidazione del patrimonio della sig.ra Caldarelli che consta nel 50% della casa familiare; ma ciò, significherebbe che la sig.ra Caldarelli non avrebbe più casa e dovrebbe locare un’altra abitazione.

Per quanto attiene alla posizione della Banca quale creditore privilegiato ipotecario alla stesso, in virtù delle modifiche apportate al piano, viene offerta la stessa somma che ricaverebbe dalla vendita all’asta dell’immobile oggetto di pignoramento ovvero l’importo € 84.566,00 corrispondente al prezzo dell’offerta minima base asta ridotto del 25%, così come previsto dall’art 571 comma2 c.p.c. oltre agli interessi ai sensi dell’art 68 co.5. c.c. ii. da computarsi annualmente.

Inoltre all’erario viene garantito il pagamento integrale dei crediti privilegiati

per il residuo credito vantato dai creditori chirografari viene garantito il pagamento nella misura del 20%.

Avvocato
Pasquale De Stefano
Gestore della Crisi OCCS ODCE NOLA
Corso Umberto I 564, Casalnuovo di Napoli
Pec. pasquale.destefano@pecavvocatinola.it

Vista la documentazione esaminata, nel riportarsi al contenuto della precedente relazione, a suo parere, rappresenta che: - sussistono i requisiti ex artt. 6 e 7 Legge 3/2012 per l'ammissibilità della Sig.ra Caldarelli alla procedura di risoluzione della crisi e per il deposito del piano del consumatore così come modificando sussistendo altresì, il requisito della meritevolezza; - sono da considerarsi veritieri i dati contabili relativi alla situazione patrimoniale della ricorrente, sia per quanto attiene alle componenti attive, sia per quanto concerne le componenti negative, anche in virtù delle verifiche effettuate personalmente dalla scrivente nei confronti dei creditori;

Pertanto il sottoscritto

Avv. Pasquale De Stefano nominato Gestore dell'OCC degli Avvocati di Nola, esprime il proprio parere favorevole alla proposta di migliorativa del Piano del Consumatore e, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 3/2012

Casalnuovo di Napoli 18.1.2024

Il Gestore dell'ODCEC –ODCE NOLA

AVV. Pasquale De Stefano

TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
SETTORE PROCEDURE CONCURSUALI
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RG 201-1/2023
DECRETO EX ART. 70 CCII

Il giudice designato,
letta la relazione dell'OCC a firma dell'avv. Pasquale De Stefano depositata il 13.11.2023 relativa al "piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore" ex artt. 65 e ss. c.c.i.i., proposto da CALDARELLI Concetta CLDCCT75M44F839U, e gli altri documenti allegati;
lette le integrazioni depositate il 12.12.2023, in adempimento al decreto del 18.11.2023;
lette le successive integrazioni depositate il 18.01.2024;
rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 67 e che la relazione redatta dall'OCC ha i contenuti di cui all'art. 68 CCII;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;
verificata l'assenza di condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII;
verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 CCII e l'assenza, allo stato degli atti, di atti in frode ai creditori;
dato atto che risulta presentata istanza ex art 70 comma 4;
ritenuto che la prosecuzione della procedura esecutiva in corso (RGE 84/2022 del Tribunale di Nola) possa pregiudicare la fattibilità del piano, il quale non prevede la liquidazione del bene immobile oggetto di tale procedura;
ritenuta, allo stato, l'ammissibilità della proposta e del piano;
visti gli artt. 67,68,69,70 CCII;

PTM

DISPONE che la proposta di piano depositata il 13.11.2023 (doc. 1), la relazione particolareggiata depositata il 13 novembre 2023, il decreto del 18.11.2023, la relazione integrativa depositata il 12.12.2023 e le integrazioni depositate il 18.01.2024, unitamente al presente decreto, siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale dedicata al sovraindebitamento ponendo a carico dell'OCC l'obbligo di deposito presso la cancelleria di una copia di tali atti debitamente omissati dei dati sensibili dei debitori (solo i dati sensibili e non anche i dati anagrafici) nonché dei dati anagrafici dei minori e di soggetti diversi dai debitori e di ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute, con conseguente controllo da parte della cancelleria in ordine all'adempimento di detto obbligo da parte del gestore della crisi, con espressa autorizzazione a rifiutare il deposito dell'atto ove i dati indicati non siano opportunamente omissati e a richiedere le necessarie modifiche, prima che l'atto venga trasmesso al personale addetto ai fini della sua pubblicazione sul sito del Tribunale;
DISPONE che l'OCC comunichi entro trenta giorni a tutti i creditori la proposta di piano depositata il 13.11.2023 (doc. 1), la relazione particolareggiata depositata il 13 novembre 2023, il decreto del 18.11.2023, la relazione integrativa depositata il 12.12.2023 e le integrazioni depositate il 18.01.2024, unitamente al presente decreto, con espresso avvertimento a detti creditori che ove non provvedano a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria e che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC indicato nella comunicazione;
ONERA l'OCC, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70, sentito il debitore, di riferire al giudice in ordine alle osservazioni formulate dai creditori e di proporre le modifiche al piano che ritiene necessarie;
DISPONE la sospensione della procedura esecutiva pendente davanti al Tribunale di Nola RGE N. 84/2022;

DISPONE che fino alla conclusione del procedimento non possono essere intraprese azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice da parte di creditori aventi titolo o cause anteriori;

FA divieto al debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione senza previa autorizzazione del giudice;

MANDA alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte istante e all'OCC.

Nola, li 22.01.2024

Il giudice

Dr. Gennaro BEATRICE